



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

Deliberazione n. 278 della seduta del 01 GIU. 2026

Oggetto: Disegno di legge "Variazione al Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2026-2028" - Proposta al Consiglio regionale.

Presidente o Assessore/i Proponente/i:

Relatore (se diverso dal proponente):

Dirigente/i Generale/i: Dott. Filippo De Ce

Dirigente/i Settore/i: Dot

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	ROBERTO OCCHIUTO	Presidente	×	
2	FILIPPO MANCUSO	Vice Presidente	×	
3	GIOVANNI CALABRESE	Componente	×	
4	GIANLUCA GALLO	Componente	×	
5	EULALIA MICHELI	Componente	×	
6	MARCELLO MINENNA	Componente	×	
7	ANTONIO MONTUORO	Componente	×	
8	PASQUALINA STRAFACE	Componente	×	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 3 pagine compreso il frontespizio e di n. 3 allegati.

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che

- con la legge regionale 19 dicembre 2025, n. 49 è stata approvata la “Legge di stabilità regionale 2026”;
- con la legge regionale 19 dicembre 2025, n. 50 è stato approvato il “Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2026-2028”;

Considerato che con decreto del 25 marzo 2026 del Ministero dell'economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 maggio 2026, è stato approvato il riparto dei versamenti delle Regioni al Bilancio dello Stato e delle quote da riassegnare al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, ai sensi dell'articolo 1, commi 638-644, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 e che, pertanto, si rende necessario effettuare le conseguenti variazioni di bilancio, che consentano di allocare sui pertinenti capitoli le relative risorse, in coerenza con il citato decreto, da versare nei termini stabiliti dall'art. 1, comma 641, della legge n. 199/2025 (30 giugno);

Considerato, altresì, che alcuni Dipartimenti regionali hanno evidenziato la necessità di un maggiore fabbisogno di risorse sulla base delle esigenze manifestatesi nel corso dei primi mesi del corrente anno;

Atteso che si rende necessario

- modificare l'art. 2, comma 2, della legge regionale 19 dicembre 2025, n. 49 riferito al contributo di finanza pubblica di cui all'art. 1, comma 786, adeguando gli importi iscritti in bilancio per gli anni 2027 e 2028 a quelle effettivamente determinate in applicazione dell'art. 1, comma 637, della legge 30 dicembre 2025, n. 199;
- adempiere agli impegni assunti con il Governo in attuazione del principio di leale collaborazione;

Ravvisata, pertanto, la necessità di proporre al Consiglio regionale il disegno di legge relativo alla “Variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2026-2028”;

Visti

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e, in particolare, l'art. 51, comma 1, in base al quale, nel corso dell'esercizio, il bilancio di previsione può essere oggetto di variazioni autorizzate con legge;
- l'art. 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 in tema di equilibri dei bilanci delle regioni e degli enti locali;

Ritenuto, necessario, pertanto, proporre al Consiglio regionale, il disegno di legge recante “Variazione al Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2026 – 2028” di cui all'**Allegato A** corredato dai pertinenti allegati, unitamente alla relazione illustrativa di cui all'**allegato B** e alla relazione tecnico-finanziaria di cui all'**allegato C**, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;

Evidenziato che la redazione dell'articolato di cui al suindicato disegno di legge è stata curata con il supporto tecnico-giuridico del Settore legislativo;

Visti gli articoli 34, lettera g), e 39 dello Statuto della Regione Calabria, in materia di iniziativa legislativa della Giunta regionale;

Visti gli allegati A, B e C che costituiscono parte integrante della presente deliberazione;

Preso atto

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento, proponenti ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata dal responsabile del procedimento, attestano la

regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;

- che, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 23 dicembre 2011 n. 47, il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che la copertura finanziaria delle spese previste nel disegno di legge allegato alla presente deliberazione è indicata agli articoli 4 e 7 del medesimo DDL;

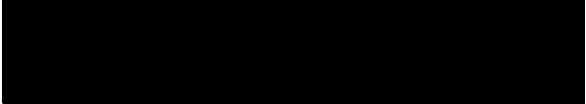
Su proposta dell'Assessore al Bilancio, Finanze e Patrimonio, Prof. Marcello Minenna

DELIBERA

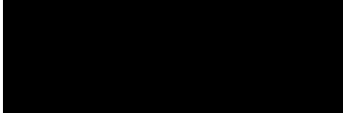
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono riportate quale parte integrante e sostanziale:

1. di proporre al Consiglio regionale il disegno di legge recante "Variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2026-2028", di cui all'**allegato A** e dei pertinenti allegati, unitamente alla relazione illustrativa di cui all'**allegato B** e alla relazione tecnico-finanziaria di cui all'**allegato C**, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
2. di trasmettere, a cura della Segreteria di Giunta, la presente delibera al Consiglio regionale per i successivi provvedimenti di propria competenza, avvalendosi della facoltà di iniziativa prevista dall'articolo 39 dello Statuto della Regione Calabria;
3. di trasmettere la presente deliberazione al Collegio dei Revisori dei Conti, per l'espressione del successivo parere, ai sensi dell'art. 3bis della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2;
4. di disporre a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, la pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL SEGRETARIO GENERALE



IL PRESIDENTE



REGIONE CALABRIA



Variazione al Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2026-2028

allegato alla deliberazione
n. 238 del 01 GIU. 2026



Articolo 1

(Interventi a seguito di calamità naturali)

1. Al fine di mitigare i danni subiti dai Comuni elencati nei decreti del Presidente della Regione n. 33 del 27 aprile 2026 e n. 36 del 14 maggio 2026 relativi alla dichiarazione dello stato di emergenza regionale in relazione agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 16 al 18 marzo 2026, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2026, la spesa complessiva di euro 5.000.000,00 allocata alla Missione 11, Programma 02 (U.11.02) del bilancio di previsione 2026-2028, con le finalità di seguito specificate:

- a) euro 4.300.000,00 per spese di investimento destinate al ripristino delle infrastrutture viarie, ad opere di regimazione idraulica e ad altri interventi urgenti conseguenti ai danni causati ad infrastrutture pubbliche;
- b) euro 700.000,00 destinate al ristoro delle spese di natura corrente sostenute dagli Enti Locali per interventi di somma urgenza, attività di soccorso ed assistenza alla popolazione.

2. Al fine di far fronte a danni subiti da Enti Locali non ricadenti nelle dichiarazioni dello stato di emergenza di cui ai decreti indicati al comma 1, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2026, la spesa di euro 1.000.000,00 per la realizzazione di interventi urgenti di natura infrastrutturale, a valere delle somme allocate alla Missione 11, Programma 02 (U.11.02).

3. L'erogazione delle somme di cui precedenti commi è effettuata dal Dipartimento Protezione Civile secondo le modalità stabilite dalla legge regionale 24 febbraio 2023, n.9 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 2

(Modifica alla Legge regionale 25 febbraio 2026, n. 6)

1. All'art. 2 della legge regionale 25 febbraio 2026, n. 6, recante "Misure per assicurare la continuità assistenziale del servizio sanitario regionale", dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2 bis Al fine di potenziare l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 4 e assicurare, comunque, la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e delle prestazioni sanitarie specialistiche nell'ambito del Servizio sanitario regionale, è autorizzata, a carico del bilancio regionale, ad integrazione delle risorse finanziarie già previste, una ulteriore spesa nel limite massimo di euro 3.240.200,00, di cui euro 1.080.000,00 nell'annualità 2026 ed euro 2.160.000,00 nell'annualità 2027, a valere delle risorse allocate alla Missione 13, Programma 07 (U.13.07) del bilancio di previsione 2026-2028".

Articolo 3

(Modifiche autorizzazioni di spesa disposte dall'articolo 2 della legge regionale 19 dicembre 2025, n. 49)

1. Alle autorizzazioni di spesa disposte con la tabella C allegata alla legge regionale 19 dicembre 2025, n. 49 (Legge di stabilità regionale 2026) sono apportate le variazioni di cui alla Tabella 1 allegata alla presente legge.

Articolo 4

(Versamento all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 1, commi da 638 a 644, della legge 30 dicembre 2025, n. 199)

1. Al fine di garantire il versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle rate per gli anni 2026-2028, conseguenti alla cancellazione dei debiti riguardanti le anticipazioni di liquidità e dell'accollo da parte dello Stato del debito contratto dalle Regioni con la Cassa depositi e prestiti S.p.a., ai sensi dell'art. 1, commi da 638 a 644, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, è autorizzata la complessiva spesa di euro 30.225.411,50 per ciascuna delle annualità 2026-2028, a valere delle somme allocate sulla Missione 18, Programma 01 (U.18.01), del bilancio di previsione 2026-2028.

2. Alla copertura finanziaria della spesa di cui al comma 1 si provvede con le risorse stanziare alla Missione 50, Programma 01 (U.50.01) per euro 5.823.172,37 nell'anno 2026, euro 5.531.968,96 nell'anno 2027 ed euro 5.236.386,60 nell'anno 2028 e alla Missione 50, Programma 02 (U.50.02) per euro 24.402.239,13 per l'anno 2026, euro 24.693.442,55 per l'anno 2027 ed euro 24.989.024,90 per l'anno 2028.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio di previsione 2026-2028.

Articolo 5

(Modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2025, n. 49)

1. All'art. 2, comma 2, della legge regionale 19 dicembre 2025, n. 49 la parola "35.251.476,45" è sostituita dalla seguente "35.433.879,00" e la parola "35.074.136,10" è sostituita dalla seguente "35.181.730,00".

2. Per effetto della disposizione di cui al comma 1, la somma accantonata per garantire il concorso aggiuntivo al contenimento dei saldi di finanza pubblica, ai sensi dell'art 1, comma 786, della Legge 30 dicembre 2024 n.207, è incrementata di euro 182.402,55 per l'anno 2027 e di euro 107.594,38 per l'anno 2028, con allocazione alla Missione 20, Programma 03 (U.20.03) – capitolo U9200304901- del Bilancio di previsione 2026-2028.

Articolo 6

(Adempimento degli impegni assunti con il Governo in attuazione del principio di leale collaborazione)

1. Al fine di adempiere agli impegni assunti con il Governo, in attuazione del principio di leale collaborazione nella nota integrativa allegata alla legge regionale 19 dicembre 2025, n. 50 al paragrafo B "Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente", alla voce "Fondi per residui perenti" la parola "96.811.087,93" è sostituita dalla seguente "90.039.383,88", come risulta dall'Allegato n. 1 alla presente legge.

Articolo 7

(Copertura finanziaria)

1. Alla copertura finanziaria degli oneri indicati all'art. 1, comma 1, lett. a), pari ad euro 4.300.000,00 e all'art. 1, comma 2, per euro 1.000.000,00, si provvede mediante l'utilizzo, per pari importo, delle risorse del Fondo obiettivi di finanza pubblica accantonato nel risultato di amministrazione al capitolo U9200304901 (Missione 20, Programma 03 - U.20.03), destinate agli investimenti, ai sensi dell'art. 1, comma 790, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
2. Alla copertura finanziaria degli oneri indicati all'art. 1 lett. b), pari ad euro 700.000,00 per l'anno 2026, all'art. 2, pari ad euro 1.080.000,00 per l'anno 2026 e a euro 2.160.000,00 per l'anno 2027, all'art. 3, pari ad euro 232.307,74 per l'annualità 2026, e all'art. 5, pari ad euro 182.402,55 per l'anno 2027 e ad euro 107.594,38 per l'anno 2028, si provvede mediante le risorse stanziare alla Missione 20, Programma 03 (U.20.03) del bilancio di previsione 2026-2028.
3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio di previsione 2026-2028.

Articolo 8

(Variazioni al Bilancio di previsione 2026-2028)

1. Nello stato di previsione di competenza e di cassa della parte entrata e della parte spesa del bilancio 2026-2028, approvato con legge regionale 19 dicembre 2025, n.50 sono complessivamente introdotte le variazioni di cui alle allegate Tabelle Entrata (Variazioni alle previsioni di entrata) e Spesa (Variazioni alle previsioni di spesa).

Articolo 9

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

Legge Regionale				Oggetto del provvedimento								
giorno	mese	anno	numero					2026	2027	2028	capitolo base	missione e programma
26	4	2018	8	Relazioni tra la Regione Calabria, i calabresi nel mondo e le loro comunità				100.000,00			U62010616	U.12.08
7	8	2024	31	Modifiche a leggi regionali a seguito di impegni assunti con il governo in attuazione del principio di leale collaborazione <i>Art. 21 - Fondazione Mediterranea Terina onlus: procedure di liquidazione</i>				132.307,74			U91601070	U.16.01
								232.307,74				

Figura 2 Stock del debito – anno 2024

Anno 2024			I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	Intero anno
Comunicazione dello stock dell'anno - Chiusa						
Calcolato da PCC - Stock dell'anno						
Importo scaduto e non pagato	Note di credito		Totale importo scaduto e non pagato			
7.656.793,89 €	-2.994.435,84 €		4.662.358,05 €			
Tempo medio ponderato di pagamento	Tempo medio ponderato di ritardo		Importo documenti ricevuti nell'esercizio			
22,19 gg.	-11,83 gg.		333.514.083,16 €			

B) Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente

Come indicato ai paragrafi precedenti il risultato di amministrazione presunto, calcolato sulla base dei dati da preconsuntivo, ammonta a euro 1.979.769.808,26, mentre le quote accantonate sono pari a euro 1.408.591.303,74 e le quote vincolate ad euro 535.920.752,08.

Tabella 18 – Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12 2024 – quote accantonate –

COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2025:	
PARTE ACCANTONATA	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2025	717.647.556,38
Accantonamento residui perenti al 31/12/2025	90.039.383,88
Fondo anticipazioni liquidità	186.625.236,42
Fondo perdite società partecipate	11.265.096,60
Fondo contenzioso	214.487.874,10
Fondo di garanzia debiti commerciali	2.145.886,43
Fondo obiettivi di finanza pubblica	12.489.621,05
Altri accantonamenti	173.890.648,88
B) Totale parte accantonata	1.408.591.303,74

In ordine a tali quote, il cui dettaglio è riportato nell'allegato A/1 accluso alla presente, si precisa che:

- ✓ il **Fondo crediti di dubbia esigibilità** è dato dall'importo di tale fondo risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio 2024, complessivamente pari ad euro 647.803.102,56, a cui viene sommato l'importo del FCDE presente nel bilancio di previsione 2025, pari ad euro 69.844.453,82, ed è complessivamente determinato euro 717.647.556,38;
- ✓ il **Fondo per residui perenti**, pari ad euro 90.039.383,88 costituisce il 70% del valore complessivo di tali residui (euro 128.627.691,25) alla data di predisposizione del Bilancio di previsione;

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2026	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2026	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2027	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2028
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	+0,00	+5.300.000,00	+0,00	+0,00
TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE ENTRATE		+0,00	+5.300.000,00	+0,00	+0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2026	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2026	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2027	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2028
Missione 11		Soccorso civile				
1102 PROGRAMMA 02	Interventi a seguito di calamità naturali					
TITOLO 1	Spese correnti		+700.000,00	+700.000,00	+0,00	+0,00
TITOLO 2	Spese in conto capitale		+5.300.000,00	+5.300.000,00	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	Interventi a seguito di calamità naturali		+6.000.000,00	+6.000.000,00	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 11	Soccorso civile		+6.000.000,00	+6.000.000,00	+0,00	+0,00
Missione 12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
1208 PROGRAMMA 08	Cooperazione e associazionismo					
TITOLO 1	Spese correnti		+100.000,00	+100.000,00	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 08	Cooperazione e associazionismo		+100.000,00	+100.000,00	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		+100.000,00	+100.000,00	+0,00	+0,00
Missione 13		Tutela della salute				
1307 PROGRAMMA 07	Ulteriori spese in materia sanitaria					
TITOLO 1	Spese correnti		+1.080.000,00	+1.080.000,00	+2.160.000,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 07	Ulteriori spese in materia sanitaria		+1.080.000,00	+1.080.000,00	+2.160.000,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 13	Tutela della salute		+1.080.000,00	+1.080.000,00	+2.160.000,00	+0,00
Missione 16		Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				
1601 PROGRAMMA 01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare					
TITOLO 1	Spese correnti		+132.307,74	+132.307,74	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare		+132.307,74	+132.307,74	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		+132.307,74	+132.307,74	+0,00	+0,00
Missione 18		Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali				
1801 PROGRAMMA 01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali					
TITOLO 1	Spese correnti		+30.225.411,50	+30.225.411,50	+30.225.411,50	+30.225.411,50
TOTALE PROGRAMMA 01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali		+30.225.411,50	+30.225.411,50	+30.225.411,50	+30.225.411,50
TOTALE MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		+30.225.411,50	+30.225.411,50	+30.225.411,50	+30.225.411,50
Missione 20		Fondi e accantonamenti				

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2026	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2026	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2027	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2028
2001 PROGRAMMA 01		Fondo di riserva				
TITOLO 1		Spese correnti	-2.012.307,74	+0,00	+0,00	+0,00
TITOLO 2		Spese in conto capitale	-5.300.000,00	+0,00	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 01		Fondo di riserva	-7.312.307,74	+0,00	+0,00	+0,00
2003 PROGRAMMA 03		Altri fondi				
TITOLO 1		Spese correnti	+0,00	-2.012.307,74	-2.160.000,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 03		Altri fondi	+0,00	-2.012.307,74	-2.160.000,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 20		Fondi e accantonamenti	-7.312.307,74	-2.012.307,74	-2.160.000,00	+0,00
Missione 50		Debito pubblico				
5001 PROGRAMMA 01		Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
TITOLO 1		Spese correnti	-5.823.172,37	-5.823.172,37	-5.531.968,96	-5.236.386,60
TOTALE PROGRAMMA 01		Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	-5.823.172,37	-5.823.172,37	-5.531.968,96	-5.236.386,60
5002 PROGRAMMA 02		Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
TITOLO 4		Rimborso di prestiti	-24.402.239,13	-24.402.239,13	-24.693.442,54	-24.989.024,90
TOTALE PROGRAMMA 02		Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	-24.402.239,13	-24.402.239,13	-24.693.442,54	-24.989.024,90
TOTALE MISSIONE 50		Debito pubblico	-30.225.411,50	-30.225.411,50	-30.225.411,50	-30.225.411,50
TOTALE VARIAZIONI MISSIONI			+0,00	+5.300.000,00	+0,00	+0,00
TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE SPESE			+0,00	+5.300.000,00	+0,00	+0,00

Relazione Illustrativa**Progetto di legge recante “Variazione al Bilancio di previsione 2026-2028”****Articolo 1 - Interventi a seguito di calamità naturali**

Con l'articolo 1 del presente disegno di legge si intende dare copertura finanziaria agli interventi da eseguirsi in alcuni comuni del territorio calabrese interessati da eccezionali eventi meteorologici occorsi nel decorso mese di marzo e per i quali il presidente della Regione, con proprio decreto, ha dichiarato lo stato di emergenza regionale.

Infatti, come evidenziato dal dirigente generale del dipartimento “Protezione civile”, con nota n. 422032 del 22 maggio 2026, tra il 16 ed il 18 marzo intense precipitazioni hanno interessato dapprima la fascia ionica regionale per poi estendersi al resto delle aree montuose interne. Le piogge sono state accompagnate da forti raffiche di vento che hanno determinato intense mareggiate lungo le coste esposte, causando danni alle infrastrutture esistenti.

Gli eventi considerati hanno prodotto soprattutto una diffusa compromissione delle infrastrutture viarie, delle opere di regimazione idraulica determinando danni alle infrastrutture e strutture pubbliche con gravi pregiudizi alle normali condizioni di vita.

Numerosi Comuni colpiti dagli eventi atmosferici citati hanno dichiarato lo stato di emergenza a livello comunale; il Dipartimento di Protezione Civile ha provveduto, tramite la piattaforma informatica denominata PC2, ad acquisire le segnalazioni degli Enti locali che hanno subito danni dall'evento.

In detta situazione, ricorrendo i presupposti previsti dall'articolo 21, comma 1, della Legge Regionale n. 9 del 24 febbraio 2023 e s.m.i, il Presidente della Giunta Regionale, con decreto n. 33 del 27-4-2026, ha dichiarato lo stato di emergenza regionale, per la durata di sei mesi (eventualmente prorogabili di ulteriori sei mesi), in relazione ai danni provocati dall'evento meteorologico del 16-18 marzo 2026 nei 48 comuni puntualmente individuati dal medesimo decreto.

Con il successivo Decreto n. 36 del 14-05-2026, è stato esteso lo stato di emergenza al territorio comunale di ulteriori 13 enti locali.

Il comma 3 dell'art. 21 della legge regionale n. 9/2023 prevede che, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza regionale, la Giunta regionale, con apposita deliberazione, individua, tra l'altro, l'assegnazione dei finanziamenti, nei limiti delle risorse disponibili sul bilancio regionale, al fine di fronteggiare l'emergenza.

Inoltre, oltre a quanto sopra, nel corso del passato inverno, il territorio calabrese è stato interessato da ulteriori eventi meteorologici eccezionali che hanno comportato danni in territori non ricadenti nelle dichiarazioni dello stato di emergenza di cui ai citati decreti presidenziali, per i quali i comuni devono eseguire importanti interventi urgenti di ripristino di infrastrutture varie danneggiate.

A seguito di istruttoria delle segnalazioni di danni pervenute al dipartimento protezione civile attraverso la piattaforma informatica denominata PC2, mediante una valutazione di stima media della quantificazione delle necessità comunicate dagli enti locali, sono state determinate le risorse necessarie a fare fronte alle predette emergenze.

Con il presente disegno di legge si individuano, pertanto, le risorse finanziarie per dare copertura agli investimenti di ripristino infrastrutturale.

In particolare con l'art. 1 comma 1, lett. a), viene autorizzata la spesa per investimenti degli enti locali (4,3 milioni di euro) da destinare al ripristino delle infrastrutture viarie, ad opere di regimazione idraulica e ad altri interventi urgenti da eseguirsi su infrastrutture pubbliche danneggiate.

Il medesimo comma 1, lett. b), specifica, inoltre, la copertura finanziaria per le spese di natura corrente sostenute dagli Enti Locali (700.000,00 euro) per interventi di somma urgenza, attività di soccorso ed assistenza alla popolazione.

Il comma 2 dell'art. 1 individua la copertura finanziaria per investimenti per 1 milione di euro, finalizzata ad interventi urgenti di natura infrastrutturale, a carico dei comuni non rientranti nella dichiarazione dello stato di emergenza regionale di cui ai citati DPGR nn. 33/2026 e 36/2026, ma che hanno subito ingenti danni sul proprio territorio a seguito di eventi eccezionale del passato inverno.

Il comma 3 dell'art. 1 chiarisce che l'erogazione delle somme sarà effettuata dal Dipartimento Protezione Civile secondo le modalità stabilite dalla legge regionale 24 febbraio 2023 n. 9 e ss.mm.ii. Al riguardo il richiamato dipartimento ha approvato il Regolamento con il quale sono state disciplinate la procedura per la dichiarazione dello stato di emergenza e per la concessione dei contributi regionali agli enti locali.

Articolo 2 - Modifica alla Legge regionale 25 febbraio 2026, n. 6

Come evidenziato dal dirigente generale del dipartimento "Salute e servizi sanitari", con nota n. 436019 del 27 maggio 2026, l'attuale scenario del Servizio Sanitario Regionale della Calabria è caratterizzato da una grave e strutturale carenza di personale medico, che

compromette l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), nonostante siano state indette da Azienda Zero le ordinarie procedure di reclutamento e siano state adottate anche, in via eccezionale e temporanea, ulteriori azioni, come l'acquisto di prestazioni aggiuntive, sia stato fatto ricorso al reclutamento di laureati in medicina e chirurgia, nonché di medici in formazione specialistica e di liberi professionisti ed in ultimo il reclutamento di dirigenti medici UE/Extra UE.

Quest'ultima iniziativa, in particolare, si colloca in stretta coerenza ed in attuazione di quanto disposto dal Decreto del Commissario ad Acta n. 1 del 15 gennaio 2026, con cui è stato emanato atto di indirizzo all'Azienda per il Governo della Sanità della Regione Calabria – Azienda Zero per l'acquisizione di medici specialisti, cittadini di paesi dell'UE e cittadini di paesi extra UE, attraverso l'emanazione di avviso pubblico regionale, nel quale doveva essere previsto "che Al/alla candidato/a selezionato/a sarà riconosciuto un contributo economico previsto nel contratto stipulato con le Azienda Sanitarie nelle modalità rimborso spese forfettario, come indennizzo per spese di servizio nei limiti delle risorse rese disponibili";

Come specificato nella su menzionata nota, il sopracitato DCA riconosce la necessità di attivare leve di attrattività economica per il personale medico che sceglie di prestare servizio nelle strutture del SSR.

In attuazione del già menzionato DCA, con Delibera n. 4 del 15 gennaio 2026 (e successiva delibera di rettifica n. 7 del 16 gennaio 2026), Azienda Zero ha adottato un avviso pubblico di manifestazione di interesse per il reclutamento di medici specialisti cittadini UE e di cittadini extra UE in varie discipline, nel quale veniva richiamata la previsione del DCA relativa al contributo economico di cui sopra.

Inoltre, con l'art. 1, comma 4, della legge regionale 25 febbraio 2026, n. 6, viene stabilito che, al fine di rafforzare l'accesso paritario e tempestivo ai servizi sanitari e rendere effettivo il reclutamento effettuato, Azienda Zero può definire, di concerto con le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, progetti di supporto che prevedono anche l'erogazione al personale sanitario assunto delle somme necessarie per far fronte alle spese di vitto e alloggio per la durata del rapporto di lavoro, nel limite di spesa complessiva di 4.000.000,00 euro per gli esercizi 2026 e 2027. Inoltre, all'art. 2, comma 2, viene definita la copertura finanziaria, mediante le risorse del PR Calabria FESR FSE 2021/2027 – Azione 4.K.1 - Sostenere e rafforzare l'offerta di servizi e l'accesso paritario e tempestivo a servizi sociosanitari e sanitari di qualità, inclusa l'offerta di servizi di assistenza familiare e di prossimità.

Con DGR n. 200 del 22 aprile 2026, è stato approvato dalla Giunta Regionale della Regione Calabria l'aggiornamento del Piano Regionale di supporto alle fragilità Salute e Welfare, nel quale sono stati individuati gli interventi a valere sul PR Calabria FESR-FSE+ 2021-2027.

Tra i suddetti interventi viene individuato quello di cui al punto 5.18 relativo al rafforzamento organizzativo dei servizi sanitari territoriali, finalizzato a ridurre le discontinuità assistenziali e a garantire la copertura stabile dei servizi sanitari territoriali nei contesti caratterizzati da carenze strutturali e di personale medico.

Tale misura potrà essere utilizzata dalle Aziende del SSR al fine di poter erogare ai professionisti, che verranno selezionati in base al già menzionato avviso e successivamente contrattualizzati, il contributo economico previsto dal DCA n. 1/2026 e dal bando di Azienda Zero, sopra citati.

Tuttavia, si evince dall'intervento sul piano regionale che il fondo, di matrice europea (PR Calabria FESR FSE 2021/2027 – Azione 4.K.1), è riservato ai servizi sanitari territoriali, rimanendo esclusi quindi gli analoghi fabbisogni espressi dalle aziende sugli ulteriori presidi ospedalieri, sia Hub che Spoke.

È evidente quindi che la situazione di criticità in cui versano le aziende sanitarie della Calabria richiede un ulteriore intervento strutturale sul piano finanziario, complementare a quello di matrice europea, già avviato in ambito territoriale.

Al fine di potenziare l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 4 e assicurare, comunque, la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e delle prestazioni sanitarie specialistiche nell'ambito del Servizio sanitario regionale, con la disposizione in esame, pertanto, si autorizza la Giunta a integrare le risorse su indicate.

Ciò consentirà, quindi, per come anche specificamente indicato dalla struttura competente, la riduzione delle le criticità sopra evidenziate, perseguendo gli obiettivi prioritari di seguito riportati:

- garantire i LEA (Livelli Essenziali di Assistenza): assicurare la continuità assistenziale nei reparti maggiormente in sofferenza (es. Pronto Soccorso, Anestesia e Rianimazione, Pediatria, Ostetricia, ...);
- ridurre la mobilità passiva: incrementare la produzione in termini di attività erogata dai presidi ospedalieri per ridurre i viaggi della speranza verso altre regioni, con conseguente risparmio di risorse per il bilancio regionale;
- abbattere il ricorso alle "Esterneizzazioni": ridurre progressivamente la spesa per i medici "gettonisti" e le cooperative esterne, che comportano costi unitari di gran lunga superiori rispetto all'incentivazione del personale strutturato.

Con la nota su menzionata il Dirigente generale del dipartimento "Salute e servizi sanitari" ha evidenziato che la quantificazione delle risorse, calcolata sulla base di un importo pro-capite mensile pari ad € 1.200,00, sarà ripartita annualmente tra le Aziende Sanitarie, le Aziende Ospedaliere, nonché Azienda Zero, sulla base delle contrattualizzazioni avvenute e in rapporto alla permanenza in servizio dei sanitari reclutati.

Per le ragioni esposte, ferma restando la quantificazione degli oneri già effettuata con la legge regionale n. 6/2026, con l'art. 2 della presente legge viene autorizzata, a carico del bilancio regionale, la spesa nel limite massimo di euro 3.240.200,00, di cui euro 1.080.000,00 nell'annualità 2026 ed euro 2.160.000,00 nell'annualità 2027.

Articolo 3 - Modifiche autorizzazioni di spesa disposte dall'articolo 2 della legge regionale 19 dicembre 2025, n. 49

Con l'articolo 3 della presente legge vengono apportate modifiche alla tabella C allegata alla legge regionale 19 dicembre 2025, n. 49, per un totale di euro 232.307,74.

In particolare, il dirigente generale del dipartimento "Agricoltura, Aree interne e Politiche di Coesione territoriale", con nota n. 351593 del 29.4.2026, ha rappresentato l'esigenza di aumentare di euro 132.307,74 l'importo già allocato in bilancio destinato alle spese per il personale dipendente della Fondazione Mediterranea Terina Onlus in liquidazione, trasferito ex art. 21, commi 3 e 5, della legge 7 agosto 2024, n. 31, tenuto conto delle risultanze del tavolo tecnico tenutosi in data 3 aprile 2026 e della nota trasmessa dal Commissario liquidatore della Fondazione medesima, in ordine alla necessità di garantire il trasferimento del personale presso altri Enti.

Inoltre, il dirigente generale del dipartimento "Turismo, Cultura e identità territoriale", con nota n. 41314 del 19 gennaio 2026, ha chiesto l'incremento di euro 100.000,00 delle somme stanziare nel bilancio di previsione 2026-2028 per l'attuazione della legge regionale 26 aprile 2028, n. 8 in materia di relazioni tra la Regione Calabria e la Comunità Calabresi nel mondo, al fine di garantire la corretta funzionalità della Consulta.

Articolo 4 - Versamento all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 1, commi da 638 a 641, della legge 30 dicembre 2025, n. 199

L'Amministrazione regionale, con delibera consiliare n. 55 del 24 febbraio 2026, ha inteso aderire alla possibilità disciplinata all'art.1, commi da 638 a 643, della legge n. 199/2025.

In particolare, ai sensi del comma 638 della citata normativa, dal 1° gennaio 2026 “è cancellato il debito delle regioni nei confronti dello Stato riguardante le anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 2, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui agli articoli 2 e 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, di cui all'articolo 116 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e di cui all'articolo 1, comma 833, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”....

e ... ai sensi del comma 639, “il debito contratto dalle regioni con la Cassa depositi e prestiti S.p.a. per estinguere, in tutto o in parte, le anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 2, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all'articolo 2, comma 98, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è posto a carico del bilancio dello Stato”.

Sulla Gazzetta Ufficiale del 23 maggio 2026 è stato pubblicato il decreto del 25 marzo 2026 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il quale è stato approvato il riparto dei versamenti delle Regioni al Bilancio dello Stato e delle quote da riassegnare al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, ai sensi dell'articolo 1, commi 638-644, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

In ragione di ciò, nelle more del Giudizio di parifica del Rendiconto generale dell'anno 2025 approvato dalla Giunta con la Delibera 210 del 28.04.2026, a fronte della cancellazione e dell'accollo del debito relativo alle anticipazioni di liquidità su indicate l'Amministrazione regionale, in ossequio alle disposizioni statali succitate, si è fatta carico di versare annualmente all'entrata del bilancio dello Stato, a decorrere dall'annualità 2026, risorse pari, sostanzialmente, agli oneri del debito connesso a dette anticipazioni di liquidità per il riparto dei versamenti delle regioni al bilancio dello Stato e delle quote da riassegnare al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, ai sensi dell'articolo 1, commi 638-644, della legge n. 199 del 2025 (cancellazione del debito delle regioni riguardante le anticipazioni di liquidità).

Ciò detto, i versamenti che l'Amministrazione Regionale dovrà effettuare sul bilancio dello Stato, per come dettagliato nell'Allegato 1 del su citato decreto, trovano copertura finanziaria con le risorse stanziare sui capitoli di bilancio di previsione 2026-2028¹ istituiti per far fronte al pagamento del debito cancellato sulla base dei contratti e dei piani di ammortamento a suo tempo stipulati per come meglio specificato nella tabella che segue:

¹ Bilancio di previsione 2026-2028 è stato approvato con la legge regionale del 19 Dicembre 2025, n. 50.

Capitolo	Descrizione Capitolo	Miss.	Progr.	Pcf	Descrizione pcf	Stanziamiento anno 2026	Stanziamiento anno 2027	Stanziamiento anno 2028
U1204092501	QUOTA INTERESSI COMPRESA NELLA RATA DI AMMORTAMENTO RELATIVA ALLA RESTITUZIONE DELL'ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' CONCESSA DAL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE NEL 2013 PER FAR FRONTE AI PAGAMENTI DEI DEBITI CERTI, LIQUIDI ED ESIGIBILI DIVERSI DA QUELLI FINANZIARI E SANITARI ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2012 (ART. 2, COMMA 1, DEL DECRETO LEGGE 8 APRILE 2013, N. 35 - DECRETO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 14 MAGGIO 2013 - ART. 8 DELLA LEGGE REGIONALE 9 LUGLIO 2013, N. 30) (SPESE OBBLIGATORIE)	50	01	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.304.943,75 €	1.247.114,11 €	1.187.787,25 €
U1204092601	QUOTA CAPITALE COMPRESA NELLA RATA DI AMMORTAMENTO RELATIVA ALLA RESTITUZIONE DELL'ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' CONCESSA DAL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE NEL 2013 PER FAR FRONTE AI PAGAMENTI DEI DEBITI CERTI, LIQUIDI ED ESIGIBILI DIVERSI DA QUELLI FINANZIARI E SANITARI ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2012 (ART. 2, COMMA 1, DEL DECRETO LEGGE 8 APRILE 2013, N. 35 - DECRETO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 14 MAGGIO 2013 - ART. 8 DELLA LEGGE REGIONALE 9 LUGLIO 2013, N. 30) (SPESE OBBLIGATORIE)	50	02	4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - SPA	2.233.667,39 €	2.291.497,04 €	2.350.823,90 €
U6101019201	QUOTA INTERESSI COMPRESA NELLA RATA DI AMMORTAMENTO RELATIVA ALLA RESTITUZIONE ALLO STATO IN RATE COSTANTI TRENTENNALI DELL'ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' EFFETTUATA AI SENSI DELL'ART 3, COMMA 1, DEL DECRETO LEGGE 8 APRILE 2013, N. 35 STANZIATE DALLLO STATO PER LA COPERTURA DEL DEBITO SANITARIO CUMULATIVAMENTE REGISTRATO A TUTTO IL 31 DICEMBRE 2012 (DECRETO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 17 APRILE 2013 - ART. 9 DELLA LEGGE REGIONALE 9 LUGLIO 2013, N. 30 - ART. 1, COMMI 597 E SEGG LEGGE 30 -12-21 N.234- DGR N. 43 DEL 4 FEBBRAIO 2022) (SPESE OBBLIGATORIE)	50	01	1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.092.856,30 €	1.058.959,24 €	1.024.495,08 €
U6101019301	QUOTA CAPITALE COMPRESA NELLA RATA DI AMMORTAMENTO RELATIVA ALLA RESTITUZIONE ALLO STATO IN RATE COSTANTI TRENTENNALI DELL'ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' EFFETTUATA AI SENSI DELL'ART 3, COMMA 1, DEL DECRETO LEGGE 8 APRILE 2013, N. 35 STANZIATE DALLLO STATO PER LA COPERTURA DEL DEBITO SANITARIO CUMULATIVAMENTE REGISTRATO A TUTTO IL 31 DICEMBRE 2012 (DECRETO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 17 APRILE 2013 - ART. 9 DELLA LEGGE REGIONALE 9 LUGLIO 2013, N. 30 - ART. 1, COMMI 597 E SEGG LEGGE 30 -12-21 N.234- DGR N. 43 DEL 4 FEBBRAIO 2022) (SPESE OBBLIGATORIE)	50	02	4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - SPA	2.026.124,23 €	2.060.021,29 €	2.094.485,44 €
U9500200701	QUOTA DI AMMORTAMENTO DELLA ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' CONTRATTA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 833-842, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2020, N. 178	50	02	4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2.951.316,11 €	2.951.316,10 €	2.951.316,11 €
U9500100801	QUOTA INTERESSI PASSIVI INERENTE ALLA RESTITUZIONE ALLA CC.DD.PP. DEL PRESTITO CONCESSO A SEGUITO DELLA RIMODULAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE EFFETTUATA A VALERE SULLE RISORSE STANZIATE DALLLO STATO A COPERTURA DEL DEBITO SANITARIO CUMULATIVAMENTE REGISTRATO A TUTTO IL 31 DICEMBRE 2005 (ARTICOLO 3, COMMA 17, L. 24.12.2003, N. 350, COME INTEGRATO DALL'ARTICOLO 1, COMMA 789, L.30.12.2020, N. 178 - LEGGE REGIONALE 25.5.2021, N. 8) (SPESE OBBLIGATORIE)	50	01	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3.425.372,32 €	3.225.895,61 €	3.024.104,27 €
U9500200601	QUOTA CAPITALE INERENTE ALLA RESTITUZIONE ALLA CC.DD.PP. DEL PRESTITO CONCESSO A SEGUITO DELLA RIMODULAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE EFFETTUATA A VALERE SULLE RISORSE STANZIATE DALLLO STATO A COPERTURA DEL DEBITO SANITARIO CUMULATIVAMENTE REGISTRATO A TUTTO IL 31 DICEMBRE 2005 (ARTICOLO 3, COMMA 17, L. 24.12.2003, N. 350, COME INTEGRATO DALL'ARTICOLO 1, COMMA 789, L.30.12.2020, N. 178 - LEGGE REGIONALE 25.5.2021, N. 8) (SPESE OBBLIGATORIE)	50	02	4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	17.191.131,40 €	17.390.608,11 €	17.592.399,45 €
TOTALE						30.225.411,50 €	30.225.411,50 €	30.225.411,50 €

Pertanto, con la presente legge, viene autorizzata la variazione compensativa di spesa, per le annualità 2026-2027 e 2028, dai capitoli dettagliati nella tabella su riportata, ai capitoli di nuova istituzione riportati nella tabella sottostante:

Capitolo	Descrizione Capitolo	Missione	Programma	Pcf	Descrizione pcf	Stanziamiento anno 2026	Stanziamiento anno 2027	Stanziamiento anno 2028
U9180101401	VERSAMENTO ALLO STATO RELATIVO AGLI IMPORTI DOVUTI PER LA RESTITUZIONE DELLE ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA' - QUOTA RELATIVA ALLA CANCELLAZIONE DEI DEBITI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 638, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N. 199	18	01	1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a ministeri	9.608.907,78 €	9.608.907,78 €	9.608.907,78 €
U9180101501	VERSAMENTO ALLO STATO RELATIVO AGLI IMPORTI DOVUTI PER IL DEBITO CONTRATTO CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI - QUOTA RELATIVA ALL'ACCOLLO DA PARTE DELLO STATO DEL DEBITO DI CUI ALL'ART 1 COMMA 639, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N. 199 - ART 4 DELLE LEGGE REGIONALE	18	01	1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a ministeri	20.616.503,72 €	20.616.503,72 €	20.616.503,72 €
						30.225.411,50 €	30.225.411,50 €	30.225.411,50 €

Nella seguente tabella viene schematizzata la variazione autorizzata con il presente DDL.

MISSIONE_PROGRAMMA	VARIAZIONE 2026	VARIAZIONE 2027	VARIAZIONE 2028
U.50.02	- 24.402.239,13	- 24.693.442,54	- 24.989.024,90
U.50.01	- 5.823.172,37	- 5.531.968,96	- 5.236.386,60
U.18.01	30.225.411,50	30.225.411,50	30.225.411,50
Totale variazione	-	-	-

Articolo 5 - Modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2025, n. 49

Con l'articolo 2, comma 2, della legge regionale 19 dicembre 2025, n. 49 è stato rideterminato l'importo relativo al contributo di finanza pubblica di cui all'art 1, comma 786, della legge 30 dicembre 2024 n.207, in 34.580.200,00 euro per l'esercizio 2026, 35.251.476,45 euro per l'esercizio 2027 e 35.074.136,10 euro per l'esercizio 2028.

In particolare, per le annualità 2027 e 2028, il contributo è stato determinato secondo le modalità indicate all'art.114, comma 3, del DDL Bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027, ancora in corso di approvazione, tenuto conto che, la Regione aveva manifestato la volontà di rinunciare al contributo di cui alla tabella 1 dell'articolo 1, comma 134, allegata alla legge 30 dicembre 2018, n.145, ottenendo, quindi, la riduzione dei contributi alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 per l'anno 2026, e all'articolo 1, comma 786, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 per gli anni 2027 e 2028.

Considerato che il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - in fase di verifica della legge di stabilità 2026 (L.r. n.49/2025) , ha rilevato una discrasia fra gli importi iscritti in bilancio per gli anni 2027 e 2028 rispetto a quelli rideterminati ai sensi dell'art. 1, comma 637, della legge 30 dicembre 2025, n. 199(Legge di Bilancio 2026) e ha invitato la Regione, nelle more dell'adozione del decreto ministeriale di revisione degli importi del contributo alla finanza pubblica in questione, ad impegnarsi a procedere alle necessarie variazioni di bilancio, a seguito della definitiva rideterminazione del contributo.

Al termine di gennaio 2026 il Ministero dell'Economia e Finanze ha trasmesso alle Regioni la bozza del decreto relativo *“all'attuazione del comma 637 della legge di bilancio 2026, riguardante la revisione del contributo di finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 e di cui all'articolo 1, c. 786, legge n. 207 del 2024, a seguito della rinuncia del contributo per investimenti di cui al comma 134, della legge n. 145 del 2018”* cui sono allegate le tabelle contenenti la rideterminazione del contributo di finanza pubblica. Le Regioni, a seguito di specifica interlocuzione con i rappresentanti del su indicato Dicastero hanno convenuto sulle modalità di rideterminazione del contributo di finanza pubblica oggetto del decreto e verificato la correttezza degli importi contenuti nelle tabelle allegate allo stesso.

Preso atto di ciò e dell'impegno assunto dalla Regione Calabria con il Governo in occasione dell'esame della Legge di stabilità 2026 al fine di correggere, nella prima legge di variazione utile, la lieve discrasia rilevata tra il contributo rideterminato dal MEF per le annualità 2027

e 2028 e quello calcolato dalla Regione, si ritiene necessario apportare le relative modifiche all'art. 2, comma 2, della legge regionale 19 dicembre 2025, n. 49 specificando che le parole "per l'esercizio finanziario 2027 in 35.251.476,45 euro" sono sostituite dalle parole "per l'esercizio finanziario 2027 in 35.433.879,00 euro" e le parole "per l'esercizio finanziario 2028 in 35.074.136,10 euro" sono sostituite dalle parole "per l'esercizio finanziario 2028 in 35.181.730,00 euro".

Inoltre, per effetto della predetta modifica, la somma accantonata per garantire il concorso aggiuntivo al contenimento dei saldi di finanza pubblica, ai sensi dell'art 1, comma 786, della Legge 30 dicembre 2024 n.207, è incrementata di euro 182.402,55 per l'anno 2027 e di euro 107.594,38 per l'anno 2028, con allocazione alla Missione 20, Programma 03 (U.20.03) – capitolo U9200304901- del Bilancio di previsione 2026-2028.

Articolo 6 - Adempimento degli impegni assunti con il Governo in attuazione del principio di leale collaborazione

Con l'articolo 6 del presente disegno di legge viene rettificato il contenuto della nota integrativa allegata al bilancio di previsione 2026-2026, approvato con la legge regionale 19 dicembre 2025, n. 50.

Nello specifico, il Ministero dell'Economia e Finanze in occasione dell'esame della suddetta legge, ha rilevato una discrasia nel contenuto della nota integrativa in merito all'importo del Fondo per residui perenti. Per tale ragione il dipartimento Bilancio, finanze e patrimonio, verificato che tale difformità era riconducibile a un mero errore materiale, aveva confermato la correttezza della somma riportata negli Allegati a) e a/1) e assicurato che tale discrasia sarebbe stata rettificata in occasione di una successiva legge regionale.

Per tale ragione, al fine di ottemperare agli impegni assunti con il Governo, con il presente disegno di legge viene modificato il paragrafo B "Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente" mediante sostituzione delle parole "pari ad euro 96.811.087,93" con le parole "pari ad euro 90.039.383,88", come meglio evidenziato nell'Allegato n. 1 alla presente legge, ove viene riportata la pag. 23 della nota integrativa rettificata per come indicato in precedenza.

Articolo 7 – Copertura finanziaria

Ai sensi del comma 1 del presente articolo la copertura finanziaria degli investimenti previsti all'art. 1, comma 1, lett. a) e comma 2, complessivamente pari ad euro 5.300.000,00, è

garantita dall'applicazione, per pari importo, dalle quote accantonate nel risultato di amministrazione al capitolo U9200304901 "(missione 20, programma 03) relativo al Fondo obiettivi di finanza pubblica.

Infatti, l'art. 1, comma 786, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 dispone che "le Regioni a statuto ordinario assicurano un contributo alla finanza pubblica, aggiuntivo rispetto a quello previsto a legislazione vigente, pari a 280 milioni di euro per l'anno 2025, a 840 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e a 1.310 milioni di euro per l'anno 2029". Ai sensi dell'art. 1, comma 789, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni iscrivono nella missione 20, Fondi e accantonamenti, della parte corrente di ciascuno degli esercizi del bilancio di previsione un fondo, con una dotazione pari al contributo annuale alla finanza pubblica di cui ai commi da 786 a 788, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio di parte corrente di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e di cui all'articolo 162, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Infine, l'art. 1, comma 790, della medesima legge prevede che "Per gli Enti con un risultato di amministrazione pari a zero o positivo alla fine dell'esercizio precedente, il fondo confluisce nella parte accantonata del risultato di amministrazione destinata al finanziamento di investimenti, anche indiretti, nell'esercizio successivo, prioritariamente rispetto alla formazione di nuovo debito".

Considerato che il Rendiconto relativo all'esercizio finanziario 2024 della Regione Calabria, per come parificato dalla Corte dei conti e approvato con la legge regionale 21.11.2025, n.44, presenta un risultato di amministrazione (lett. E) positivo, che il contributo di finanza pubblica dell'anno 2025, pari ad euro 12.489.621,05, è stato iscritto in bilancio alla Missione 20, Programma 03, capitolo U9200304901 e, al termine dell'esercizio finanziario, è confluito nelle quote accantonate del risultato di amministrazione per essere destinata al finanziamento di investimenti, con la legge in esame si propone al Consiglio di destinare parte dello stesso proprio alla copertura degli investimenti autorizzati per la ricostruzione infrastrutturale degli Enti locali, danneggiati a seguito di eventi atmosferici eccezionali per come indicato all'art.1, comma 1, lett. a) e al comma 2.

Inoltre, sulla base dell'art. 7, comma 2, le ulteriori spese previste nella presente legge e riferite all'art. 1 lett. b), pari ad euro 700.000,00 per l'anno 2026, all'art. 2, pari ad euro 1.080.000,00 per l'anno 2026 e a euro 2.160.000,00 per l'anno 2027, all'art. 3, pari ad euro 232.307,74 per l'annualità 2026, e all'art. 5, pari ad euro 182.402,55 per l'anno 2027 e ad euro 107.594,38 per l'anno 2028, trovano copertura a valere sulle risorse regionali allocate

alla Missione 20, Programma 03 (capitolo 9200305101) del bilancio di previsione 2026-2028.

Articolo 8 - Variazioni al Bilancio di previsione 2026-2028

Le disposizioni contenute all’articolo 8 in esame, conseguenti a quelle relative ai precedenti articoli, riguardano le variazioni, di competenza e di cassa, da apportarsi allo stato di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio 2026-2028 approvato con legge regionale n. 50/2025, per come indicate negli allegati al presente disegno di legge e per come illustrato nelle precedenti sezioni della presente relazione.

Si riporta di seguito il riepilogo della variazione effettuata con la presente legge.

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE				
ENTRATE				
DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2026	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2026	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2027	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2028
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	+0,00	+5.300.000,00	+0,00	+0,00
TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE ENTRATE	+0,00	+5.300.000,00	+0,00	+0,00

MISSIONE PROGRAMMA	CAPITOLO	TITOLO	VARIAZIONE DI CASSA	VARIAZIONE DI COMPETENZA 2026	VARIAZIONE DI COMPETENZA 2027	VARIAZIONE DI COMPETENZA 2028
U.11.02	U9110202301	2	4.300.000,00	4.300.000,00		
U.11.02	U9110202401	2	1.000.000,00	1.000.000,00		
U.11.02	U9110202201	1	700.000,00	700.000,00		
U.12.08	U6201061603	1	100.000,00	100.000,00		
U.13.07	U9130713201	1	1.080.000,00	1.080.000,00	2.160.000,00	
U.16.01	U9160107001	1	132.307,74	132.307,74		
U.18.01	U9180101501	1	20.616.503,72	20.616.503,72	20.616.503,72	20.616.503,72
U.18.01	U9180101401	1	9.608.907,78	9.608.907,78	9.608.907,78	9.608.907,78
U.20.03	U9200100101	2	- 5.300.000,00			
U.20.03	U9200304901	1			182.402,55	107.594,38
U.20.03	U9200305101	1		- 2.012.307,74	- 2.342.402,55	- 107.594,38
U.20.03	U0700210301	1	-2.012.307,74			
U.50.01	U9500100801	1	- 3.425.372,32	- 3.425.372,32	- 3.225.895,61	- 3.024.104,27
U.50.01	U6101019201	1	- 1.092.856,30	- 1.092.856,30	- 1.058.959,24	- 1.024.495,08
U.50.01	U1204092501	1	- 1.304.943,75	- 1.304.943,75	- 1.247.114,11	- 1.187.787,25
U.50.02	U9500200701	4	- 2.951.316,11	- 2.951.316,11	- 2.951.316,10	- 2.951.316,11
U.50.02	U9500200601	4	- 17.191.131,40	- 17.191.131,40	- 17.390.608,11	- 17.592.399,45
U.50.02	U6101019301	4	- 2.026.124,23	- 2.026.124,23	- 2.060.021,29	- 2.094.485,44
U.50.02	U1204092601	4	- 2.233.667,39	- 2.233.667,39	- 2.291.497,04	- 2.350.823,90
TOTALE			0,00	5.300.000,00	0,00	0,00

Articolo 9 - Entrata in vigore

L’art. 9 dispone che la presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria, per consentire

la tempestiva liquidazione delle spese ivi previste e il rispetto dei termini di cui all'art. 1, comma 641, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

Il Dirigente di Settore

IL Dirigente generale

RELAZIONE TECNICA SULLE METODOLOGIE DI QUANTIFICAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

(Art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli articoli n. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42")

Proposta di legge d'iniziativa della Giunta regionale Variazione al bilancio di previsione finanziario per gli anni 2026-2028

Oneri finanziari:

Articolo del progetto di legge	Oneri finanziari – Elementi e criteri
Articolo 1 "Interventi a seguito di calamità naturali"	Sulla base della ricognizione effettuata dal Dipartimento della Protezione Civile, con il presente articolo viene allocata in bilancio, per l'anno 2026, la somma complessiva di euro 6.000.000,00, suddivisa come segue: a) 4.300.000,00 euro per spese di investimento da destinare al ripristino delle infrastrutture viarie, ad opere di regimazione idraulica e ad altri interventi urgenti da eseguirsi su infrastrutture pubbliche danneggiate (art. 1 comma 1), mediante l'utilizzo, sulla base dell'art. 7, comma 1, del presente DDL, delle risorse del Fondo obiettivi di finanza pubblica accantonato nel risultato di amministrazione al capitolo U9200304901 (Missione 20, Programma 03 - U.20.03), destinato agli investimenti, ai sensi dell'art. 1, comma 790, della legge 30 dicembre 2024, n. 207; b) 700.000,00 euro destinati al ristoro di spese di natura corrente sostenute dagli Enti locali per interventi di somma urgenza, attività di soccorso ed assistenza alla popolazione (art. 1 comma 1) a valere, come indicato all'art. 7, comma 2, delle risorse autonome regionali allocate alla Missione 20, Programma 03 – capitolo 9200305101; c) 1.000.000,00 euro per investimenti finalizzati all'esecuzione di interventi urgenti di natura infrastrutturale, per il ripristino di danni in territori non ricadenti nelle dichiarazioni dello stato di emergenza di cui alle precedenti disposizioni (art. 1 comma 2), mediante l'utilizzo, sulla base dell'art. 7, comma 1, del presente DDL, delle risorse del Fondo obiettivi di finanza pubblica accantonato nel risultato di amministrazione al capitolo U9200304901 (Missione 20, Programma 03 - U.20.03), destinato agli investimenti, ai sensi dell'art. 1, comma 790, della legge 30 dicembre 2024, n. 207;. La determinazione delle predette risorse finanziarie è avvenuta, da parte del competente dipartimento regionale, a seguito di istruttoria delle segnalazioni di danni pervenute attraverso la piattaforma informatica denominata PC2, mediante una valutazione di stima media della quantificazione delle necessità comunicate dagli enti locali.
Articolo 2 "Modifica alla Legge regionale 25 febbraio 2026, n. 6"	Con il presente articolo viene integrato l'art. 2 della legge regionale n. 6/2026, prevedendo lo stanziamento della spesa nel limite massimo di euro 3.240.200,00, di cui euro 1.080.000,00 nell'annualità 2026 ed euro 2.160.000,00 nell'annualità 2027, a valere delle risorse allocate alla Missione 13, Programma 07 (U.13.07) del bilancio di previsione 2026-2028". Sulla base dell'art. 7, comma 2, del presente DDL, la copertura finanziaria della spesa prevista nel presente articolo è posta a carico delle risorse autonome regionali allocate alla Missione 20, Programma 03 – capitolo U9200305101 - del bilancio di previsione 2026-2028. La quantificazione dell'importo oggetto della presente disposizione è

	stata comunicata dal dipartimento "Salute e servizi sanitari" e calcolata sulla base di un importo pro-capite mensile pari ad € 1.200,00, che sarà ripartito annualmente tra le Aziende Sanitarie, le Aziende Ospedaliere, nonché Azienda Zero, sulla base delle contrattualizzazioni avvenute e in rapporto alla permanenza in servizio dei sanitari reclutati.
Articolo 3 "Modifiche autorizzazioni di spesa disposte dall'articolo 2 della legge regionale 19 dicembre 2025, n. 49"	Con il presente articolo viene autorizzato l'ulteriore finanziamento di leggi di spesa di annualità precedenti, per il complessivo importo di euro 232.307,74, mediante l'utilizzo delle risorse allocate alla Missione 20, Programma 03 – capitolo U9200305101 del bilancio di previsione 2026.2028.
Articolo 4 "Versamento all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 1, commi da 638 a 641, della legge 30 dicembre 2025, n. 199"	Il presente articolo, in ottemperanza all'art. 1, commi da 638 a 644, della legge 30 dicembre 2025, n. 199", autorizza la Giunta regionale ad effettuare una variazione di bilancio al fine di consentire l'allocatione delle risorse sulla Missione 18, Programma 01, per poter effettuare il versamento allo Stato degli importi definiti con il Decreto Del Ministero dell'Economia e Finanze del 25 marzo 2026. La copertura della spesa, è posta a carico della Missione 50, Programmi 01 e 02.
Articolo 5 "Modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2025, n. 49"	Il presente articolo, al comma 2, prevede l'incremento della somma accantonata per garantire il concorso aggiuntivo al contenimento dei saldi di finanza pubblica, ai sensi dell'art 1, comma 786, della Legge 30 dicembre 2024 n.207, di euro 182.402,55 per l'anno 2027 e di euro 107.594,38 per l'anno 2028, con allocatione alla Missione 20, Programma 03 (U.20.03) – capitolo U9200304901- del Bilancio di previsione 2026-2028. Alla copertura finanziaria della suddetta spesa si provvede, come specificato all'art. 7, comma 2, del presente DDL, mediante le risorse allocate alla Missione 20, Programma 03 – capitolo U9200305101 del bilancio di previsione 2026.2028.
Articolo 6 "Adempimento degli impegni assunti con il Governo in attuazione del principio di leale collaborazione"	La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del Bilancio regionale.
Articolo 7 "Copertura finanziaria"	Nel presente articolo viene individuata la copertura finanziaria degli oneri indicati nella presente legge, per come già indicato in precedenza, e di seguito dettagliato: • Alla copertura finanziaria degli oneri indicati all'art. 1, comma 1 lett. a), pari ad euro 4.300.000,00 e all'art. 1, comma 2, per euro 1.000.000,00, si provvede mediante l'utilizzo, per pari importo, delle risorse del Fondo obiettivi di finanza pubblica accantonato nel risultato di amministrazione al capitolo U9200304901 (Missione 20, Programma 03 - U.20.03), destinate agli investimenti, ai sensi dell'art. 1, comma 790, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. • Alla copertura finanziaria degli oneri indicati all'art. 1 lett. b), pari ad euro 700.000,00 per l'anno 2026, all'art. 2, pari ad euro 1.080.000,00 per l'anno 2026 e a euro 2.160.000,00 per l'anno 2027, all'art. 3, pari ad euro 232.307,74 per l'annualità 2026, e all'art. 5, pari ad euro 182.402,55 per l'anno 2027 e ad euro 107.594,38 per l'anno 2028, si provvede mediante le risorse stanziare alla Missione 20, Programma 03 (U.20.03) del bilancio di previsione 2026-2028.
Articolo 8 "Variazioni al Bilancio di previsione 2026-2028"	La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del Bilancio regionale.
Articolo 9 "Entrata in vigore"	La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del Bilancio regionale.

ARTICOLAZIONE PER ANNO, MISSIONE, PROGRAMMA E TITOLO

Articolo progetto legge	del di	Spesa corrente o in conto capitale	Oneri finanziari anno 2026	Oneri finanziari anno 2027	Oneri finanziari anno 2028
Articolo 1		Spese correnti	700.000,00		
		Spese in conto capitale	5.300.000,00		
Articolo 2		Spese correnti	1.080.000,00	2.160.000,00	
Articolo 3		Spese correnti	232.307,74		
Articolo 4		Spese correnti	30.225.411,50	30.225.411,50	30.225.411,50
Articolo 5		Spese correnti		182.402,55	107.594,38

Miss.	Progr.	Titolo	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028	Note
11	02	I	5.300.000,00			
11	02	C	700.000,00			
13	07	C	1.080.000,00	2.160.000,00		
16	01	C	132.307,74			
12	08	C	100.000,00			
20	03	C		182.402,55	107.594,38	
20	03	C	-2.012.307,74	-2.342.402,55	-107.594,38	Capitolo U9200305101
50	01	I	-5.823.172,37	-5.531.968,96	-5.236.386,60	
50	02	I	-24.402.239,13	-24.693.442,54	-24.989.024,90	
18	01	I	30.225.411,50	30.225.411,50	30.225.411,50	
TOTALE VARIAZIONE PARTE SPESA			5.300.000,00	0,00	0,00	
TOTALE VARIAZIONE ENTRATA			5.300.000,00			Somma accantonata nell'avanzo di amministrazione al capitolo U9200304901
TOTALE VARIAZIONE ENTRATA E SPESA			0,00	0,00	0,00	

